



autostrada del Brennero

**FORNITURA DI N. 1 TURBO FRESA SEMOVENTE BI-STADIO
COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI
CINQUE ANNI E CONTESTUALE RITIRO
DI N°3 TURBO FRESE OBSOLETE**

ELABORATO

04

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

Giugno 2021

DIREZIONE TECNICA
GENERALE

Area Mobilità

Il Progettista:

ing. **Carlo Costa**
Direttore Tecnico Generale

Il Responsabile Unico del
procedimento

ing. **Giuseppe Andreani**

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	4
ART. 2)	DEFINIZIONI	4
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 4)	CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO	4
ART. 5)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 6)	GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE	6
ART. 7)	RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA	6
ART. 8)	PENALI	6
ART. 9)	SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 10)	ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 12)	SUBAPPALTO	8
ART. 13)	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
ART. 14)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
ART. 15)	GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 16)	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	10
ART. 17)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 18)	MODELLO 231/01 – CODICE ETICO – POLITICA SIQAS.....	10
ART. 19)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	11
ART. 20)	IMPUTAZIONE DEI DANNI E MANLEVA	11
ART. 21)	INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016	11
ART. 22)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	12
ART. 23)	DOMICILIO LEGALE.....	13
ART. 24)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 25)	NOMINA DI UN REFERENTE	13
ART. 26)	REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE	13
ART. 27)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	13
ART. 28)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	13
ART. 29)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	14
ART. 30)	SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 31)	ALLEGATI AL CONTRATTO	14

SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo alla fornitura di n° 1 turbo fresa semovente bi-stadio comprensiva di manutenzione per un periodo di 5 anni e contestuale ritiro di n°3 turbo frese obsolete.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero Spa è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Spa, con Determina n. di data 2021, ha approvato la spesa per la fornitura di n° 1 turbo fresa semovente bi-stadio comprensiva di manutenzione per un periodo di 5 anni e contestuale ritiro di n°3 turbo frese obsolete;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha esperito procedura aperta secondo le modalità di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data, è risultato aggiudicatario della fornitura di che trattasi, l'Appaltatore....., con sede in
- l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi la fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi;
- l'Appaltatore dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della fornitura nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia degli interventi previsti;
- l'Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, contributivi, assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità indicate nel presente contratto,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero Spa, con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°..... – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Appaltatore, con sede in, via n°....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominata "Appaltatore"); dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n° 1 turbo fresa semovente bi-stadio comprensiva di manutenzione per un periodo di 5 anni e contestuale ritiro di n°3 turbo frese obsolete alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri atti di gara.

Le macchine saranno ritirate, accettandole senza alcuna riserva, nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano al momento, anche dopo averle verificate con opportune indagini e prove, a carico dell'offerente, dandone opportuna valutazione economica nella specifica documentazione predisposta e facente parte del presente Capitolato.

ART. 4) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale è di netti euro, determinato applicando all'importo posto a base d'appalto il ribasso offerto in sede di gara, al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza pari a euro € 41,71 (quarantauno/71).

Tale importo è remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente schema di contratto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto, ivi inclusi le spese di immatricolazione, il trasporto della macchina equipaggiata con fresaneve frontale, presso il C.S.A. di Vipiteno (BZ), le spese accessorie e ogni costo e onere necessario per la fornitura oggetto d'appalto, secondo le modalità indicate nel presente schema di contratto.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

Il corrispettivo dell'appalto sarà pagato all'Appaltatore entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura, che potrà essere emessa a norma di legge previo accertamento da parte del DEC della prestazione effettuata, in termini sia di qualità sia di quantità, con certificato di verifica di conformità parziale, e della regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore tramite DURC

(in caso di accertata irregolarità verrà disposto l'intervento sostitutivo a favore degli enti previdenziali e assicurativi).

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto o in contraddizione agli ordini di servizio emessi dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Appaltatore di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" in ragione del quale la Società provvederà a versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore, che dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it

La fattura dovrà riportare il CIG assegnato alla presente procedura e dovrà indicare la tipologia del veicolo acquistato, il numero di targa o di telaio e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che la Società corrisponderà tramite bonifico bancario.

La fattura dovrà essere emessa nel rispetto della disciplina sulla fatturazione elettronica applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 e del DM n. 22 del 2013.

Nello specifico, la fattura dovrà:

- essere prodotta in formato elettronico;
- riportare il Codice Univoco 3FI8S2 (codice attribuito ad Autostrada del Brennero S.p.A., disponibile anche sul sito dell'IPA);
- riportare il CIG nell'apposito campo;
- essere firmata digitalmente;
- essere inviata a mezzo SDI (Sistema di Interscambio).

La fattura dovrà recare obbligatoriamente, ad esclusione dei casi normativamente previsti, nell'apposito campo del documento elettronico denominato "esigibilità IVA" la scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 5) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposto mediante apposito verbale, redatto dal DEC, successivamente alla stipulazione del contratto.

La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna della prestazione, intesa come ordine di immediato inizio della fornitura, anche subito dopo l'aggiudicazione in pendenza di stipulazione del contratto, in caso di estrema urgenza o qualora le prestazioni debbano essere immediatamente svolte. In tal caso il DEC terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.

In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause soggettive dell'appaltatore la Società procederà alla revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di spese già sostenute da

parte dell'Appaltatore.

Con la firma del verbale di avvio dell'esecuzione il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del **responsabile dell'appaltatore**, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Nel verbale dovranno essere riportati, oltre al chilometraggio del veicolo equipaggiato con fresaneve frontale, la data e l'ora di consegna, eventuali osservazioni sullo stesso e sulle relative dotazioni.

La consegna della macchina operatrice semovente, completa di tutti gli allestimenti previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale, dovrà avvenire entro 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. La consegna del veicolo dovrà avvenire presso il C.S.A. di Vipiteno, in loc. Casateia, Zona Artigianale, 39040 RACINES (BZ) nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La data e l'ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore d'Esecuzione del Contratto, o suo delegato, e dovranno essere confermate da parte dell'Appaltatore a mezzo fax, lettera o e-mail.

All'atto della consegna della macchina completa, in Società verrà redatto un Verbale di consegna che costituirà prova dell'avvenuto ritiro del mezzo e suoi allestimenti e accettazione degli stessi. Il Verbale di consegna dovrà attestare l'efficienza del veicolo e suoi allestimenti, e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e di targhe.

ART. 6) GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE

La fornitura dovrà comprendere una garanzia totale su tutte in tutte parti per la durata minima di 12 (dodici) mesi come previsto dal "Capitolato descrittivo e prestazionale".

ART. 7) RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, di una rete di Punti di Assistenza finalizzata agli adempimenti come stabilito dal "Capitolato descrittivo e prestazionale".

ART. 8) PENALI

In caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, accertate dal RUP o dal DEC, la Società formulerà formale contestazione all'Appaltatore il quale potrà, entro cinque giorni, produrre eventuali giustificazioni. Trascorso inutilmente il termine anzidetto, o valutate non esimenti le giustificazioni stesse, la Società erogherà una penale come di seguito indicato:

- a)** euro 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna, del veicolo completo della fresaneve anteriore, rispetto ai termini previsti dall'articolo 5 dello schema di contratto;
- b)** euro 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi massimi di intervento dalla richiesta previsti dall'articolo 7.6 del Capitolato descrittivo e prestazionale;

- c) euro 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella conclusione della manutenzione preventiva programmata di cui all'art. 9.1.2) del Capitolato descrittivo e prestazionale.

Gli importi delle penali applicate saranno prelevati dai crediti contrattuali maturati dall'Appaltatore e, in carenza di credito, dall'ammontare della garanzia definitiva. L'Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla data dell'escussione a ripristinare la garanzia nel suo valore iniziale, pena la decadenza del contratto e l'escussione del residuo importo della garanzia.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% dell'importo netto contrattuale, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

ART. 9) SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere la fornitura.

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice.

ART. 10) ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ha facoltà di organizzarsi per lo svolgimento della fornitura nel modo che reputerà più opportuno, nel rispetto di quanto previsto dal progetto posto a base di gara e garantendo l'esecuzione delle prestazioni secondo le migliori regole d'arte, fermo restando la necessità di rispettare comunque ogni norma di legge di settore applicabile.

E' di competenza del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'emanazione di ordini di servizio nei confronti dell'Appaltatore con riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione del contratto.

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il diritto della Società a rivalersi per eventuali danni subiti.

ART. 11) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al contratto, al capitolato e al presente schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo d'appalto, anche gli obblighi e gli oneri di seguito riportati:

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il

conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione;

- l'esecuzione delle prestazioni nel pieno rispetto della normativa inerente la sicurezza di cui al D.Lgs 5 aprile 2008, n. 81. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

ART. 12) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In ogni caso, in considerazione della peculiarità della prestazione, in conformità all'articolo 50 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle vigenti norme in materia, tenuto conto altresì della sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, il subappalto è ammesso nella misura massima del 50%.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

ART. 13) MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto dell'introduzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non preventivamente autorizzate dalla Società dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Non costituiranno motivo di variazione dell'importo contrattuale eventuali modifiche sulla realizzazione dell'immagine grafica, anche per periodi limitati di tempo, che si rendesse necessario eseguire. La richiesta, da parte della Società, di modifica della grafica sarà inoltrata all'Appaltatore con un preavviso di giorni 30 (trenta).

ART. 14) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute

idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Direttore di Esecuzione del Contratto avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "Garanzie ed assicurazioni" del presente schema di contratto.

Qualora nell'esecuzione del contratto si verificasse qualsivoglia sinistro o danno, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Nei casi di cui sopra, il Direttore di Esecuzione del Contratto compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Società.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a strutture, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

L'onere per il ripristino di strutture o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al ...% (..... per cento) dell'importo della prestazione oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti la fornitura da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per lo svolgimento della prestazione.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 103 del Codice, potranno essere presi a riferimento, per quanto applicabili, gli schemi tipo di cui al D.M. 123 del 2004.

La cauzione dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente capitolato ed è obbligata ad indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

ART. 16) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo "avvio dell'esecuzione del contratto e durata della prestazione" del presente schema di contratto.

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data nella quale ritiene di aver ultimate le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito **certificato di verifica di conformità**. Si procederà al pagamento del corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva

ART. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti. In particolare il CIG indicato in oggetto dovrà essere riportato nelle fatture emesse a carico di Autostrada del Brennero Spa, e dovrà essere comunicato alla medesima il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per i relativi pagamenti.

ART. 18) MODELLO 231/01 – CODICE ETICO – POLITICA SIQAS

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero Spa, si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero Spa, consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero Spa o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della

normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;

- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto dello scioglimento del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Società può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

La quantificazione del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite e le modalità di esercizio del diritto di recesso di cui al periodo precedente avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 20) IMPUTAZIONE DEI DANNI E MANLEVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo "Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore e recesso" e indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dal proprio inadempimento e a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 21) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente

contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato ine contattabile presso

ART. 22) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

La Società può richiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Appaltatore inerente la gestione della fornitura e l'Appaltatore ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

La Società può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 23) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del Contratto.

ART. 25) NOMINA DI UN REFERENTE

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del referente unico a cui affidare la gestione dell'appalto.

ART. 26) REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Andreani, Capo Servizio Centri di Sicurezza Autostradale della Società.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel geom. Nicola Agostini, dipendente della Società.

ART. 27) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento ed all'informazione reciproca di cui all'art. 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, l'Appaltatore dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimane l'obbligo di fornire all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività.

ART. 28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

ART. 29) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, sarà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 30) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto. L'imposta di bollo, quantificata in euro, sarà addebitata all'Appaltatore in detrazione sul primo pagamento utile del corrispettivo o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

ART. 31) ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono allegati al contratto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, lì

L'APPALTATORE

LA SOCIETA'